

## REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

**che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Le disposizioni specifiche applicabili a determinati gruppi di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare sono stabilite da direttive specifiche.
- (2) La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento <sup>(2)</sup>, è una direttiva specifica adottata a norma della direttiva 89/398/CEE. La direttiva 91/321/CEE stabilisce le prescrizioni cui deve rispondere la composizione degli alimenti per lattanti.
- (3) La Commissione ha ricevuto una richiesta di commercializzazione relativa a un alimento per lattanti innovativo a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine inferiore alla quantità minima di 0,56 g/100k] (2,25 g/100 kcal) di cui al punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 91/321/CEE.

- (4) Secondo il parere espresso il 5 ottobre 2005 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare <sup>(3)</sup>, l'alimento per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine di 0,47 g/100 k] (1,9 g/100 kcal) è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti.
- (5) In attesa che venga modificata la direttiva 91/321/CEE, è opportuno pertanto autorizzare la commercializzazione di tale alimento per lattanti per un periodo di due anni.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all'allegato del presente regolamento è autorizzata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2005) 280, pag. 1.